



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

Uff. Finanze e Contabilità
Uff. Contratti
Uff. Legale

DECRETO N° 46
DEL 18-03-2024

OGGETTO: Ordinanza Corte di Cassazione del 04.10.2023 - Giudizio di Riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Bari - Abrusci Costruttori Srl c/ EIPLI + MASAF; adempimenti conseguenti.

IL COMMISSARIO

- Visto** il D.M. 618448 dell'08 novembre 2023 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene nominato, e quindi riconfermato, Commissario dell'Eipli: "*A decorrere dal 15.11.2023 e fino al 31.12.2024 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011*";
- Visto** il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ed il decreto commissariale n. 457 del 10.11.2023 di presa d'atto del citato D.M. 618448 dell'08 novembre 2023;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 416 del 08.08.2023 con cui si è proceduto all'attribuzione all'Ing. Vito Colucci delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni dell'Eipli, nonché di Responsabile *ad interim* del Servizio Tecnico, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità tecnico/operativa dell'Ente;
- Dato atto** che il suddetto Decreto Commissariale n. 416/2023 ha altresì confermato quanto già previsto con Decreto Commissariale n. 17 del 23.11.2021, in merito all'assegnazione in via temporanea, *ad interim e razione officii*, dell'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi in capo al dott. Antonio Capiello;
- Premesso** che con atto di citazione notificato in data 8.03.2001, l'Abrusci Costruttori Srl conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari l'Eipli al fine di sentirlo condannare al pagamento dei compensi maturati per i lavori di ampliamento dell'impianto irriguo di Apani pari ad € 4.377.073,87, effettuati in favore dell'Ente e finanziati dall'Ex Agensud;

che l'Ente, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di esser autorizzato a chiamare in causa il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Agensud al fine di esser garantito (il quale rimaneva contumace), e spiegando altresì domanda riconvenzionale inerente ai danni causati dall'impresa appaltatrice per non aver ultimato le procedure di esproprio ed esser contravvenuta agli obblighi di custodia del cantiere e manutenzione delle opere realizzate;

che il Giudizio di primo grado si definiva con sentenza n. 2883/2012, con cui il Tribunale di Bari respingeva tutte le domande;

che avverso la suddetta sentenza l'Abrusci Costruttori Srl notificava all'Eipli in data 22.5.2013 atto di Appello R.G. n. 876/2013;

che all'udienza del 21 aprile 2017 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, e la causa è stata introitata per la decisione;

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali si era costituito nel descritto giudizio d'Appello per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;

Tenuto Conto che con sentenza n. 1629/2017 veniva definito il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari;

che a seguito della notifica da parte della società Abrusci Costruttori S.r.l di ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza, con Decreto Commissariale n. 311 del 04.12.2018 veniva conferito apposito incarico per l'ulteriore tutela della posizione dell'Ente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

che la Corte di Cassazione con ordinanza del 04.10.2023 e pubblicata il 28.11.2023, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dalla Abrusci Costruttori S.r.l. ha cassato la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari e rinviato gli atti a quest'ultima;

che in data 20.02.2024, Abrusci Costruttori S.r.l. ha notificato atto di citazione in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Bari citando per la data del 27.05.2024;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 11 L. N° 103/1979 si ritengono sussistere profili di evidente conflitto d'interessi con l'altra Amministrazione Statale (MASAF), parte convenuta nel giudizio ed all'uopo patrocinata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;

Ritenuto che pertanto non sussistono i presupposti per ricorrere al patrocinio del foro erariale;

Ritenuto conseguentemente, che occorre procedere all'affidamento di incarico legale per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente;

Richiamato il Regolamento dell'Ente per il conferimento degli incarichi agli avvocati;

Visto quanto disposto con Decreti Commissariali n. 1/2016 e n. 273 del 23/2018;

- Dato atto** che dalla comparazione dei *curricula* presentati con riferimento all'avviso pubblico di cui ai citati Decreti Commissariali n. 1/2016 e n. 273/2018, si evince una particolare qualificazione oltre che una rilevante esperienza nelle materie di che trattasi dell'Avv. Giuseppe De Lucia del foro di Bari, tanto in ragione della rilevanza della questione, ed in considerazione della capacità e dell'esperienza attestata nella materia oggetto dell'instaurato giudizio;
- Dato Atto** che per lo svolgimento dell'incarico, alla luce delle disposizioni del richiamato Regolamento, può essere preventivato un compenso non superiore a complessivi €4.800,00, oltre spese generali, CAP e IVA laddove applicabile, determinato in misura forfettaria rispetto ai valori minimi delle tabelle professionali allegate al DM 55/2014, in ragione dell'alto valore della controversia e della fase conclusiva del giudizio, previa verifica delle attività effettivamente svolte;
- Richiamato** l'art. 56 comma 1 lett. h) n. 1 del D. Lgs. 36/2023 in ordine all'esclusione dell'affidamento per rappresentanza in giudizio dalle disposizioni del codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto con Determinazione Anac n. 4/2011, come aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dato Atto** che il predetto professionista si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico alle condizioni di cui al presente provvedimento;
- Considerato** che l'ufficio Finanze e Contabilità attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di bilancio n. 11001 per l'esercizio finanziario 2024;
- Ritenuta** la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di proseguire nella tutela dei propri interessi nel giudizio riassunto da Abrusci Costruttori S.r.l. innanzi alla Corte d'appello di Bari nominando quale difensore l'Avv. Giuseppe De Lucia (c.f. ~~XXXXXXXXXXXX~~) con studio in ~~XXXXXXXXXXXX~~;
3. di autorizzare l'impegno di spesa complessiva di € 7.003,78 di cui € 4.800,00 per onorario, € 720,00 per spese generali, € 220,80 per CAP ed € 1.262,98 per Iva, se dovuta, a valere sul capitolo n. 11001 del bilancio dell'esercizio finanziario 2024;
4. di autorizzare l'accertamento e l'impegno di € 1.104,00 sui capitoli 72202 e 42102 per accantonamento delle ritenute erariali;

5. di notificare il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Contratti affinché in ossequio a quanto disposto e richiamato nella narrativa del presente atto provveda all'apertura di apposito CIG;


6. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario
(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

Firmato digitalmente da:
DECOLLANZ LUIGI GIUSEPPE
Firmato il 18/03/2024 11:14

Seriale Certificato: 2895045125088373505748040608915684503

Valido dal 01/12/2022 al 30/11/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



LA SPESA TROVA COPERTURA NELLO STANZIAMENTO DEI SEGUENTI CODICI:			
Es. <u>2024</u>	Cod. <u>11001</u>	Imp.	
Es. <u>11</u>	Cod. <u>42102</u>	Imp.	
Es. <u>11</u>	Cod. <u>42202</u>	Acc.	
<u>18/03/2024</u>			LA RAGIONERIA